ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ERREEFFE GROUP S.P.A. con sede legale in Comune di Rovigo (RO), Viale Della Tecnica n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a concessionaria auto sito in Comune di Forlimpopoli, Via Antonio Gramsci.

n. DET-AMB-2018-2218 del 08/05/2018

Proposta n. PDET-AMB-2018-2315 del 08/05/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante ROBERTO CIMATTI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno otto MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ERREEFFE GROUP S.P.A. con sede legale in Comune di Rovigo (RO), Viale Della Tecnica n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a concessionaria auto sito in Comune di Forlimpopoli, Via Antonio Gramsci.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015":

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 19/01/2018, acquisita al Prot. Com.le 1117 e da Arpae al PGFC/2018/1263 del 23/01/2018, da **ERREEFFE GROUP S.P.A.** nella persona di Egisto Carigi in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Rovigo (RO), Viale Della Tecnica n. 6, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a concessionaria auto con annessa officina ed autolavaggio sito in Comune di Forlimpopoli, Via Antonio Gramsci, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 2370 del 12/02/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/2399, formulata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 19/02/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/2018/2768;

Atteso che in data 12/04/2018 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione, acquisita da Arpae al PGFC/2018/5946 del 16/04/2018:

Dato atto che in merito alla documentazione prodotta in materia di impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 7166 del 26/04/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/6528, il Funzionario P.O. Responsabile del VI Settore del Comune di Forlimpopoli ha comunicato quanto segue "In riferimento all'istanza di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui in oggetto, assunta al ns. protocollo 1117 del 19/01/2018, ed alla Relazione previsionale di impatto acustico fornita dalla ditta e allegata alla domanda;

Visto quanto emerso e documentato nella Relazione previsionale di impatto acustico a firma del tecnico qualificato Dott. Ing. Massari Mauro, nella quale si evidenzia che:

1. "in base ai rilievi ed alle elaborazioni effettuate, si può concludere che la nuova attività in progetto, risulta compatibile con la destinazione dell'area, in quanto, come evidenziato nella relazione di valutazione di impatto acustico, vengono rispettati i limiti assoluti di immissione ed il differenziale nell'area in oggetto, nel periodo diurno."

Vista la Legge 26/10/1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Visto il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

Visto il DPR 142/2004 "Decreto infrastrutture stradali";

Vista la L.R. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

Vista la D.G.R. 673/2004 "Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico"

Vista la D.G.R. 45/02 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico" ESPRIME

nulla-osta per quanto di competenza, delle valutazioni d'impatto acustico prodotte dal tecnico Dott. Ing. Massari Mauro, relative alle emissioni prodotte dalla nuova costruzione di concessionaria autovetture ed officina da realizzarsi in Via Antonio Gramsci dalla ditta ERREEFFE GROUP S.p.a., riferito al procedimento in essere.";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo- procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 7048 del 24/04/2018 a firma del Responsabile del Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione del Comune di Forlimpopoli, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2018/6485;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto comunale sopra richiamato, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ERREEFFE GROUP S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di ERREEFFE GROUP S.P.A. (C.F./P.IVA 00230690299) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Rovigo (RO), Viale Della Tecnica n. 6, per l'insediamento adibito a concessionaria auto con annessa officina ed autolavaggio sito in Comune di Forlimpopoli, Via Antonio Gramsci.
- 2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
- 3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell' **ALLEGATO** A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlimpopoli e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
- 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
- 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
- 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Visto il D.Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli artt. 62, 101, 103, 124 e 125;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 152/06 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- Vista la domanda presentata in data 19/01/2018 ed acquiista dal Comune di Forlimpopoli al Prot. 1117 dal Sig. ZARATTINI ENZO, in qualità di Titolare della ditta ERREEFFE GROUP S.P.A. P.I. 00230690299, che esercita l'attività di concessionaria vendita auto, con annessa officina e autolavaggio nell'immobile sito in Forlimpopoli via A. Gramsci (Fg. 25 mapp. 531), tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo scarico in fognatura pubblica delle acque reflue industriali del medesimo fabbricato destinato a concessionaria vendita auto con annessa officina ed autolavaggio;
- Visto il parere favorevole di HERA SPA, espresso con nota n. 38304 del 17/04/2018;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	ERREEFFE GROUP SPA
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	VIA ANTONIO GRAMSCI - FORLIMPOPOLI
Destinazione d'uso dell'insediamento	CONCESSIONARIA AUTO
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Potenzialità dell'insediamento	1275 mc/anno
Ricettore dello scarico:	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Dissabbiatore, disoleatore e filtri a quarzite e carboni attivi
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. FORLI', VIA CORRECCHIO FORLI'

PRESCRIZIONI

Lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento in premessa indicato è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera nel parere sopra richiamato nonchè delle seguenti prescrizioni:

- 1. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell' inquinamento;
- 2. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- 3. Dovrà essere notificata ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
- 4. Dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale

- nella qualità e quantità dello scarico,
- 5. Dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico;
- 6. Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate il Comune di Forlimpopoli si riserva di intervenire a termini di legge.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.P.A.:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio automezzi platea mq 45,5.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All.** C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Tali analisi dovranno contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Nichel, Rame, Zinco, Piombo, Cadmio.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - dissabbiatore, disoleatore e filtri a quarzite e carboni attivi (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 7) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame

dell'autorizzazione.

- 13) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto. Il volume di acqua piovana derivante dalla platea scoperta dovrà essere stimato utilizzando la seguente formula $\mathbf{V} = \mathbf{f}^*\mathbf{S}^*\mathbf{h}$ dove: $\mathbf{V} = \text{volumi scaricati}$; $\mathbf{f} = \text{coefficiente di deflusso}$; $\mathbf{S} = \text{superficie scolante (mq)}$; $\mathbf{h} = \text{precipitazione annua nel comprensorio (m/anno)}$.
- 15) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.
- 16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.